



Rep. Contr. N. 47/2019

ACCORDO COLLETTIVO

IN MATERIA DI VIDEOSORVEGLIANZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Il giorno 16 gennaio 2019, alle ore 16,00, a seguito della stipula in data 6 agosto 2018 di analoga ipotesi di Accordo, presso la sede dell'Agencia di Tutela della Salute di Brescia – Aula Biblioteca, con sede a Brescia in Viale Duca degli Abruzzi n. 15,

Tra

l'Agencia di Tutela della Salute di Brescia (d'ora in poi "ATS di Brescia" o "Agencia"), con sede a Brescia in Viale Duca degli Abruzzi n. 15, rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Claudio Vito Sileo, nella sua qualità di Direttore Generale dell'Agencia di Tutela della Salute di Brescia,

e

le seguenti Organizzazioni Sindacali territoriali:

Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU), composta da:

(...omissis...)

OO.SS. Territoriali del comparto Sanità, composte da:

FP CGIL: (...omissis...)

CISL FP: (...omissis...)

UIL FPL: (...omissis...)

OO.SS. della Dirigenza Medica e Veterinaria del S.S.N., composte da:

ANAAO ASSOMED: (...omissis...)

CISL MEDICI: (...omissis...)



Premesso:

- che l'Agenzia ha dichiarato ai rappresentanti sindacali dei lavoratori la propria intenzione di installare un impianto di videosorveglianza al fine di tutelare il patrimonio aziendale e di non utilizzare tale impianto di videosorveglianza per fini di controllo a distanza dei lavoratori;
- l'art. 4 "Impianti audiovisivi", comma 1, della Legge 20 maggio 1970, n. 300, come sostituito dall'art. 23, comma 1, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, successivamente modificato dall'art. 5, comma 2, D.Lgs. 24 settembre 2016, n. 185, prevede che: *Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di cui al primo periodo possono essere installati previa autorizzazione della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro. I provvedimenti di cui al terzo periodo sono definitivi.* Il comma 3 della precitata Legge, come recentemente novellato, dispone altresì che: *Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.*
- che INL (Ispettorato Nazionale de Lavoro) con circolare registrazione N. 5 del 19 febbraio 2018 ha diramato indicazioni specifiche sull'installazione e utilizzazione di impianti audio-visivi e di altri strumenti di controllo ai sensi dell'art. di cui sopra;
- che si rende necessaria l'installazione delle apparecchiature di seguito identificate per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio dell'Agenzia, dalla quale può derivare, in via accidentale e/o indiretta e/o potenziale, la possibilità di controllo a distanza dei lavoratori dipendenti/collaboratori, in quanto le rilevazioni saranno effettuate anche durante l'orario di lavoro e che l'Agenzia non utilizza impianti audiovisivi e altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, fatto salvo che per i c.d. controlli difensivi;
- negli ultimi anni si sono, infatti, verificati nella sede dell'Agenzia, ai danni del patrimonio dell'Agenzia e di terzi, ripetuti furti, come documentabile dalle denunce all'A.G. presentate e disponibili agli atti;
- l'ATS di Brescia, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 della Legge n. 300/70 e ss.mm.ii. e dal D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., intende quindi, per i suddetti motivi e per le suddette finalità, far uso di impianti di videosorveglianza all'interno e all'esterno della sede, concordando l'installazione con le OO.SS. e RSU dell'Agenzia;
- a tal fine, l'Agenzia, nell'utilizzo di tali apparecchiature, terrà conto delle normative in materia di sicurezza, prevenzione e protezione sul lavoro;



- ai fini del presente Accordo, per tutte le definizioni in relazione ai dati personali, al titolare, responsabile e incaricato del trattamento dei dati, in relazione alle comunicazioni nonché per i contenuti delle attività di trattamento dei dati stessi, ivi compreso il richiamo alla territorialità delle operazioni consentite, e quant'altro a ciò relativo, si fa riferimento a quanto previsto dalla specifica normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e Regolamento UE 2016/679);

- vista la nota del Presidente del Collegio Sindacale in data 20.12.2018, prot. n. 0130746, ad oggetto "Parere su Ipotesi di Accordo sindacale in tema di videosorveglianza;

Quanto sopra premesso, ai sensi e per gli effetti del citato art. 4 della L. n. 300/70 nonché della normativa in tema di protezione dei dati personali;

le parti convengono quanto segue:

REGOLAMENTO IN MATERIA DI VIDEOSORVEGLIANZA

Art. 1 – Premesse, definizioni e competenze

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Nel presente accordo ai termini di seguito indicati verranno attribuiti i seguenti significati riportati:

- Impianto (o sistema) di sorveglianza: gli impianti di televisioni a circuito chiuso – TVCC – e di registrazione dei filmati, in grado di vigilare – generalmente un luogo o comunque un bene a distanza, tramite l'utilizzo di telecamere o di altri strumenti in grado di assicurare la trasmissione di immagini strategicamente posizionate, dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori come previsto dall'Art. 4 della legge n. 300/1970;
- Titolare: la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza (Art. 4, comma 1, lettera f) del D.Lgs. n. 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali);
- Incaricati del trattamento: le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile (Art. 4, comma 1, lettera h) del D.Lgs. n. 196/2003; i cui nominativi dovranno essere forniti alle OO.SS e alla RSU.

Art. 2 – Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina l'installazione nonché l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza all'interno ed all'esterno delle sedi e dei servizi dell'Agenzia di Tutela della Salute di Brescia (di seguito denominata ATS di Brescia). Titolare del trattamento dei dati



trattati mediante i predetti sistemi di videosorveglianza è l'ATS di Brescia nella persona del suo rappresentante Legale Pro-Tempore.

Art. 3 – Finalità dell'attività di videosorveglianza

L'ATS di Brescia, nell'ambito dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, tratta dati attraverso sistemi di videosorveglianza al solo ed esclusivo fine di proteggere il patrimonio dell'Agenzia, mobiliare ed immobiliare, e non utilizza tali sistemi di videosorveglianza per fini di controllo a distanza dei lavoratori, nel rispetto della legislazione vigente. Presso l'ATS di Brescia, in considerazione delle specifiche tipologie di prestazioni erogate, non è previsto l'uso di sistemi di videosorveglianza di ambienti sanitari o di pazienti per finalità di cura e di tutela della salute degli interessati.

L'installazione dei sistemi di sorveglianza è idonea, infatti, a salvaguardare sia la documentazione contenente i dati personali del Titolare, sia la strumentazione elettronica e le dotazioni mobili presenti all'interno delle sedi dell'Agenzia, nonché beni di proprietà dei dipendenti e collaboratori (es. biciclette, portafogli, cellulari ecc.) prevenendo atti vandalici, nonché perseguendo fini di tutela di persone e beni rispetto a possibili aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti.

Art. 4 – Tutela della riservatezza personale

Le attività di videosorveglianza sono svolte nel rispetto delle disposizioni previste dal D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (di seguito indicato anche come "Codice della Privacy" o "Codice"), dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/45/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e delle misure prescritte dal Garante per la protezione dei dati personali con proprio Provvedimento in materia di videosorveglianza dell'8 aprile 2010.

Il presente regolamento garantisce, altresì, l'osservanza del diritto di ciascun individuo alla riservatezza ed alla tutela di qualsiasi forma di abuso dell'immagine; nello specifico si richiama quanto previsto dall'art. 12 del D. Lgs. n. 196/2003

Art. 5 – Tutela della riservatezza dei lavoratori

La videosorveglianza deve avvenire nel rispetto della normativa e delle prescrizioni del Garante della Privacy, prescritte con riguardo al controllo a distanza dell'attività dei lavoratori.

Qualora l'installazione degli impianti, per le finalità indicate all'art. 3, venga effettuata in aree nelle quali i lavoratori svolgono la loro prestazione o comunque in aree abitualmente frequentate dagli stessi, la ritrazione e le modalità di trattamento della stessa verrà effettuato nei limiti previsti dalla Legge 20 maggio 1970 n. 300 – Statuto dei Lavoratori - ed, in particolare, di quanto disposto all'art. 4.

Non potranno in ogni caso essere installati sistemi di videosorveglianza in luoghi riservati esclusivamente ai lavoratori e non destinati all'attività lavorativa (es. bagni, servizi, luoghi ricreativi).



Art.6 – Dislocazione dei sistemi di videosorveglianza

Al fine di perseguire le finalità di cui all'art. 3, l'ATS di Brescia nel rispetto dei principi di necessità e di proporzionalità installa sistemi di videosorveglianza esclusivamente presso zone soggette a concreti pericoli o per le quali ricorre un'effettiva esigenza di deterrenza e controllo, e solo quando altre misure – quali ad es. controlli da parte degli addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi – siano ponderatamente valutate inefficaci insufficienti o inattuabili.

I responsabili dei Servizi e dei Dipartimenti, sentito il Direttore di competenza, valutano, d'intesa con il Coordinatore della Security dell'Agenzia, alla luce dei principi di necessità e di proporzionalità, l'opportunità di installare sistemi di videosorveglianza, formulando motivate proposte al Direttore Generale.

L'installazione degli impianti deve ritenersi autorizzata, previo esperimento delle procedure indicate dall'art. 4 della Legge 300/1970, con l'approvazione degli atti di programmazione delle opere pubbliche che ne prevedano la realizzazione o, in mancanza, con l'atto di indizione della procedura per la fornitura e la posa in opera degli impianti.

Viene redatto apposito documento, agli atti del Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), che riporta gli impianti di videosorveglianza attivati presso tutte le sedi lavorative in disponibilità all'ATS di Brescia e le loro principali caratteristiche. Il predetto documento dovrà essere periodicamente aggiornato in occasione dell'attivazione di nuovi impianti o della dismissione di quelli esistenti, od in occasione di significative variazioni alle caratteristiche degli impianti stessi.

Le planimetrie, visionate e siglate dai rappresentanti sindacali, sono parte integrante del presente accordo, e non sono oggetto di alcuna forma di comunicazione/diffusione da parte dei contraenti.

Art. 7 - Tipologia di impianti e modalità di trattamento delle immagini

Agli impianti di videosorveglianza installati presso ATS Brescia si può accedere con i seguenti profili/ruoli.

Ruolo	Assegnatario	Funzione
"User"	Personale della portineria	Consente la sola visione delle immagini in tempo reale l'accesso alla registrazione per la sola ora precedente.
"Power User"	Direttore Servizio Affari Generali e Legali o suo delegato	Consente la visione delle immagini in tempo reale e l'accesso alla registrazione.
"Admin User"	Direttore Servizio ICT o suo	Consente la gestione della



	delegato	configurazione dell'infrastruttura e consente l'Accesso ai dati di LOG
--	----------	--

Tutti gli accessi al sistema di registrazione dei dati sono registrati mediante annotazione riportante data e ora dell'accesso.

La ripresa delle immagini è regolata in modo da riguardare solo i dati personali strettamente necessari alle finalità perseguite.

In ogni caso, deve essere soggetta a verifica preliminare del Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 196/2003, l'installazione di sistemi di videosorveglianza dotati di software che permetta il riconoscimento della persona, di sistemi c.d. intelligenti in grado di rilevare ed eventualmente registrare automaticamente comportamenti o eventi anomali, nonché di sistemi integrati di videosorveglianza.

La conservazione delle immagini deve essere limitata di regola alle 48 ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione – comunque non oltre 120 ore– in relazione a festività continuativa di fine settimana, nonché nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria.

Gli impianti sono configurati in modo da cancellare al momento prefissato ed automaticamente i dati eventualmente registrati, con modalità da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.

Art. 8 - Informativa

Tutti coloro che accedono ai locali o alle aree esterne dell'ATS di Brescia presso cui sono collocati impianti di videosorveglianza devono essere informati dell'esistenza di tali impianti.

L'obbligo di informativa può essere adempiuto con modalità semplificata, come dispone l'art. 13 del Codice della Privacy, ossia con l'esposizione di cartelli indicanti la presenza di telecamere nell'area in questione, secondo il modello predisposto dal Garante per la protezione dei dati personali ed allegato al presente regolamento.

I cartelli saranno collocati prima del raggio di azione delle telecamere; avranno dimensioni tali da poter essere agevolmente visti e avranno scritte con caratteri che consentano una facile lettura, anche in condizioni di scarsa illuminazione. Inoltre essi preciseranno se la telecamere farà solo una ripresa o se le immagini verranno registrate.

Art. 9 - Misure di sicurezza

I dati raccolti mediante i sistemi di videosorveglianza devono essere protetti con idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche in relazione alla trasmissione delle immagini.

In particolare i sistemi di videosorveglianza, sia che consentano la sola visione delle immagini, sia che consentano la registrazione, devono essere accessibili esclusivamente ai soggetti abilitati dotati di credenziali di autenticazione di cui all'art. 7.

Nel caso di interventi derivanti da esigenze di manutenzione i manutentori possono accedere alle immagini solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare eventuali verifiche tecniche ed in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione abilitanti alla visione delle immagini.



L'impresa esterna che installa l'impianto deve rilasciare dichiarazione di conformità dell'impianto alle norme vigenti (artt. 33 - 36 e 169, nonché Allegato B del Codice, in particolare punto 25).

Art. 10 - Responsabili ed incaricati del trattamento dati

Per ciascun impianto di videosorveglianza attivato è individuato nell'assegnatario del profilo "Admin User" di cui all'art 7, il responsabile del trattamento dei dati acquisiti mediante la videosorveglianza, nel rispetto dell'art. 15 del D. Lgs. n. 196/2003

Il responsabile verifica che le operazioni di trattamento dei dati siano svolte nel rispetto delle norme vigenti e del presente regolamento; accerta periodicamente il buon funzionamento degli impianti ed il rispetto delle misure di sicurezza di cui all'art. 9.

Incaricati del trattamento dei dati sono gli assegnatari dei profili "user" e "power user" di cui all'art. 7.

Tutti gli incaricati del trattamento sono autorizzati ad accedere ai locali di lavoro dove sono situate le postazioni di controllo e, nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti, a visionare le immagini, ove necessario con il supporto dei manutentori esterni.

Ulteriori operazioni quali la registrazione, la copia, la cancellazione, su richiesta dell'Autorità Giudiziaria, lo spostamento dell'angolo di visuale, la modificazione dello zoom delle telecamere (che va concordato almeno con la RSU e vanno modificate le planimetrie con firma almeno della RSU) possono essere effettuate solo dal responsabile e/o dagli incaricati del trattamento a ciò specificatamente autorizzati, supportati ove necessario da personale tecnico in base ai diversi profili di cui all'art. 7 .

Art. 11 - Diritti degli interessati

Ai sensi dell'art. 7 del Codice della Privacy, in riferimento alle immagini registrate, gli interessati identificabili possono esercitare i propri diritti in conformità al Codice della Privacy e successiva normativa in materia sopravvenuta.

In particolare gli interessati possono:

- Accedere ai dati che li riguardano;
- Verificare le finalità, le modalità e la logica del trattamento;
- Ottenere il blocco dei dati trattati in maniera illecita.

L'ATS di Brescia garantisce l'effettivo esercizio dei diritti dell'interessato, secondo le seguenti regole:

- L'interessato identificabile può richiedere per iscritto, al titolare o al responsabile, l'accesso alle registrazioni che lo riguardano; l'accesso può comprendere eventuali dati riferiti a terzi nei soli casi in cui la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati personali relativi all'interessato;
- Il riscontro alla richiesta dell'interessato deve avvenire senza ritardo, in tempo utile alla consultazione delle immagini;
- I dati sono estratti a cura del Responsabili del trattamento dei dati o dall'incaricato e possono essere comunicati direttamente al richiedente mediante visione delle registrazioni e, se vi è richiesta, mediante duplicazione di tali registrazioni su adeguato supporto;
- La visione e l'estrazione delle rilevazioni è gratuita per l'interessato. Tuttavia, qualora a seguito della richiesta dell'interessato, non risulti l'esistenza di dati che lo riguardano, potrà essergli addebitato un contributo spese ai sensi della normativa vigente.

Art. 12 - Sanzioni

In caso di inosservanza delle disposizioni in materia di videosorveglianza, si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente.



Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del Codice Privacy, la mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento determinerà l'impossibilità di utilizzare i dati personali trattati, ferma restando ogni altra eventuale forma di responsabilità.

Art. 13 – Procedura per nuovi impianti di videosorveglianza o modifiche sopravvenute

Gli attuali e i nuovi impianti di videosorveglianza, le telecamere, le tipologie di impianto e/o gli eventuali interventi che ne dovessero modificare il sistema di videosorveglianza, oltre alle modifiche del presente Regolamento, saranno oggetto di preventiva informazione/confronto da parte dell'ATS di Brescia alle OO.SS. e alle RSU, che ne verificheranno la corrispondenza con le previsioni del presente accordo e dell'art. 4 della Legge 300/70 e ss.mm.ii., nonché della specifica normativa applicabile in tema.

Art. 14 – Clausola finale

L'ATS di Brescia si impegna ad un ritorno informativo semestrale alle OO.SS. sui risultati relativi all'applicazione del presente Accordo.

Allegato: Planimetria [Allegato conservato presso il Servizio I.C.T.].

Letto, confermato e sottoscritto,

Per l'ATS di Brescia

FIRMATO - Dott. Claudio Vito Sileo

Per la Rappresentanza Sindacale Unitaria

(RSU) del comparto

FIRMATO

Per le OO.SS. Territ.li Comparto Sanità:

FP CGIL: FIRMATO

CISL FP: FIRMATO

UIL FPL: FIRMATO

Per le OO.SS. della Dirigenza
Medica e Veterinaria:

ANAAO ASSOMED: FIRMATO

CISL MEDICI: FIRMATO